

Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro

Il Giudice

letti gli atti e sciogliendo la riserva rileva quanto segue:

1. L'art. 16 del CCNL per imprese edili e affini prevede che le ferie siano decise secondo le esigenze di lavoro e di comune accordo tra azienda e lavoratori.

Il Contratto integrativo provinciale 15.07.2002, rinnovato il 29.06.2006, prevede all'art. 3: *le parti concordano che a livello aziendale che, entro il mese di aprile di ogni anno, siano stabiliti nel corso di un apposito incontro i periodi di godimento degli istituti previsti contrattualmente (ferie...).*

Lo stesso Contratto integrativo all'art. 6 prevede: *viene confermato che il periodo delle ferie debba avvenire nella misura di tre settimane consecutive nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio e agosto. Ciò premesso, tenuto conto della necessità di mantenere in attività i cantieri delle imprese si concorda che, a fronte di obiettive esigenze produttive, potrà essere stabilito ai fini del godimento delle ferie nei mesi di giugno, luglio e agosto, di comune accordo tra le parti, lo scaglionamento dei lavoratori nell'assegnazione delle ferie.*

2. La Società Varvarito in data 14.03.08 ha inviato ai propri dipendenti una circolare relativa al programma ferie con la quale li invitava a comunicare entro il 31 maggio 2008 il periodo di ferie da ciascuno scelto. Ivi specificava anche che in mancanza di indicazioni entro il 31 maggio sarebbe stato confermato quale periodo di ferie prescelto quello di chiusura aziendale e precisamente dall'11.08.08 al 24.08.08.

In data 13.06.2008 il sindacato Fillea chiedeva di conoscere il programma ferie 2008.

In data 17.06.08 Varvarito rispondeva inviando al Sindacato la cit. circolare ai dipendenti del 14.03.08.

Il 25.06.08 Fillea replicava rilevando l'infrazione agli artt. 3 e 6 del contratto integrativo.

Il 27 giugno 2008 Varvarito rispondeva, come anche risponde in causa, negando ogni infrazione ed evidenziando che la seconda parte dell'art. 6 Contratto

At 1

integrativo cit. tutelava la *necessità di mantenere in attività i cantieri delle imprese* e che dunque a buon diritto aveva chiesto ai lavoratori di indicare i periodi di ferie desiderati, in modo da poterli armonizzare in caso di scopertura dei cantieri. Ma con ciò lasciando ai dipendenti la libertà di indicare il periodo da loro scelto (che avrebbe ben potuto comprendere le tre settimane consecutive garantite dall'art. 6 1^a parte).

3. Il Giudice ritiene fondata la valutazione di antisindacalità proposta dal Sindacato ricorrente.

In base alle norme collettive (art. 3 cit.) l'Azienda di fronte alla necessità di stabilire il periodo di ferie dei lavoratori doveva seguire la procedura ivi stabilita. Doveva cioè convocare entro il 30 aprile *un apposito incontro* nel quale discutere a livello aziendale il piano delle ferie. Quello che la norma prevede è dunque un incontro di carattere collettivo (evidentemente con la parte sindacale firmataria del contratto) nel quale sia possibile un confronto dialogico per pianificare, contemplate tutte le esigenze, un periodo di ferie che riguardi la comunità lavorativa nel suo complesso. In altre parole, la norma vuole evitare una atomizzazione del rapporto tra datore di lavoro e dipendenti, a seguito della quale, per es., essi, pur avendone formale facoltà, potrebbero sentire qualche soggezione nello scegliere liberamente periodi di ferie che potrebbero intuire sgraditi al datore di lavoro; oppure il datore di lavoro potrebbe accampare esigenze aziendali non contrastabili a livello dei singoli mentre potrebbero esserlo da parte del Sindacato.

Aver evitato la fase dell'incontro collettivo rappresenta dunque un comportamento unilaterale della Varvarito che obiettivamente ha ignorato il ruolo del sindacato quale è previsto dalla procedura collettivamente concordata. Il che certo costituisce una lesione di immagine del sindacato stesso, che si è visto pretermesso *tamquam non esset*, con conseguente discredito presso i lavoratori.

Il fatto che previsioni collettive come quelle sopra richiamate esistessero da molti anni e che mai Varvarito abbia seguito la procedura collettiva prescritta, ma si sia sempre rivolta direttamente ai lavoratori, senza ricevere contestazioni di alcun genere, non muta il giudizio di antisindacalità. Tale giudizio infatti discende da un esame obiettivo dello svolgersi dei fatti e non attiene alla eventuale buona fede soggettiva nella persona dell'imprenditore.

AT

Il ricorso deve quindi essere accolto come da dispositivo sottostante nel quale sono regolate anche le spese. Esse, secondo il criterio della soccombenza, pare sia giusto che in questo caso vengano compensate per la metà, data la lunga inerzia del Sindacato che per molti anni ha omesso di sollevare la questione e che almeno nel 2008 avrebbe ben potuto segnalarla, avvisando per tempo l'azienda di aver ancora interesse a che l'incontro entro aprile sulle ferie, sempre omesso senza alcuna reazione, quest'anno si tenesse.

PQM

Il Giudice dichiara che costituisce condotta antisindacale l'aver la Varvarito Lavori s.r.l. stabilito il piano di ferie aziendale per il 2008 in violazione della procedura prevista dall'art.3 del Contratto integrativo provinciale vigente tra le parti e ordina alla Società convenuta di convocare il Sindacato ricorrente in modo che a livello aziendale, entro il mese di aprile di ogni anno, siano stabiliti nel corso di un apposito incontro i periodi di godimento degli istituti previsti contrattualmente tra i quali le ferie, come previsto dall'art. 3 cit.;

compensa per metà le spese di causa e condanna la Società convenuta al pagamento dell'altra metà che liquida in € 250,00 per diritti, € 750,00 per onorari, oltre 12,5% per spese generali, oltre IVA e CAP

Firenze, 24 ottobre 2008

Il Giudice

(dr. Giampaolo Muntoni)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FIRENZE D
24 OTT. 2008

IL CANCELLIERE
